

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5943

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, RICCI, FERRARI BRUNO, ROJCH, VISCARDI, TORCHIO, GEI, ZAMBON, ZAMPIERI, AIARDI, LAMORTE, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, CAFARELLI, PISICCHIO, CHIRIANO, CILIBERTI, COBELLIS, CRESCENZI, CURSI, D'AIMMO, DEGENNARO, DUCE, FARACE, LA PENNA, LATTERI, LECCISI, LEONE, LIA, MARTUSCELLI, MATARRESE, MENSORIO, MELELEO, MONACI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, PATRIA, PERRONE, PIREDDA, SAVIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TEALDI, TRAVAGLINI, ZARRO

Presentata il 4 settembre 1991

Nuove norme in materia di consigli scolastici provinciali

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il progressivo fallimento della democrazia partecipativa, attuata nel sistema formativo a partire dal 1974, è stato ormai ripetutamente diagnosticato e, pertanto, necessita di un'immediata terapia diretta alla riqualificazione ed alla rifinalizzazione della cosiddetta « gestione democratica » della scuola, soprattutto in relazione al profondo mutamento del quadro culturale, economico e sociale verificatosi in questi anni.

Le motivazioni della crisi degli organi collegiali sono molteplici e non tutte facilmente identificabili, in quanto la sinto-

matologia del malessere di questi organismi è troppo diffusa per poter essere analizzata nei suoi aspetti diversificati.

Innanzitutto il clima di accesa e sterile conflittualità che ha caratterizzato il rapporto fra insegnanti da una parte e genitori e studenti dall'altra ha impedito, di fatto, una indispensabile alleanza per queste componenti decisive della scuola reale ed una conseguenziale ricomposizione equitativa degli interessi in contrapposizione.

In secondo luogo la scarsa incisività dei poteri decisionali attribuiti a questi organismi ha determinato un senso dif-

fuso di frustrazione e di sfiducia, degenerando nell'attuale atteggiamento rinunciatario.

Ma soprattutto si ritiene che il motivo di fondo del processo involutivo che si è determinato nella « gestione partecipativa » della scuola, dopo la prima ondata di entusiasmo, prescindendo da altre variabili che possono aver influito nel processo in questione, sia da imputarsi alla mancanza della necessaria integrazione delle funzioni dei suddetti organismi sia in rapporto tra loro che con il sistema preesistente.

Infatti la crescita graduale ed armonica del nuovo sistema introdotto con la normativa del 1974 imponeva non soltanto collegamenti funzionali efficienti fra i vari elementi vecchi e nuovi, ma soprattutto un quadro di riferimento istituzionale coerente con le innovazioni introdotte.

Viceversa il legislatore ha operato lasciando inalterato il sistema preesistente, per cui le nuove entità si sono trovate a dover funzionare nell'ambito di un contesto normativo incoerente, lacunoso e contraddittorio.

Allo stato attuale, tuttavia, le situazioni appaiono cambiate e molti equivoci sono stati superati, per cui sembra che i tempi siano maturi per attuare il passaggio dalle osservazioni analitiche sulle attuali disfunzioni alle indicazioni propositive concrete, mirate ad un reale superamento dei limiti e delle lacune che l'esperienza finora svolta ha evidenziato propri della normativa del 1974, soprattutto nella prospettiva autonomistica dell'unità scolastica.

Infatti questo nuovo modello giuridico-organizzativo della scuola, implicando un profondo riordinamento in tutte le articolazioni del sistema formativo, non può non trovare riscontro in un contestuale potenziamento dei poteri d'iniziativa, di programmazione e, soprattutto, di decisione degli organi di partecipazione democratica.

Il provvedimento che si propone riveste un particolare profilo di opportunità nell'approssimarsi del rinnovo dei consigli

scolastici provinciali, ed è finalizzato appunto a dare una prima risposta concreta all'esigenza di modifica degli organi collegiali della scuola, attraverso un parziale riordinamento di questo organismo mirato a conferirgli una maggiore funzionalità.

Tale obiettivo viene perseguito mediante opportuni interventi, sia a livello di struttura dell'organo, sia a livello di attribuzione di funzioni, sia, infine, a livello di modalità di funzionamento dell'organo stesso, ferma restando l'impostazione originaria della normativa del 1974.

Innanzitutto viene colmata una grave omissione della normativa attuale, che risulta sintomatica di un atteggiamento di sfiducia del legislatore nella capacità del sistema rappresentativo di stimolare ed istituzionalizzare l'apporto dei giovani alla soluzione di problematiche che direttamente li riguardano: ci si riferisce alla mancata previsione della componente studentesca.

Oltre all'inserimento degli studenti nella composizione del consiglio scolastico provinciale, viene introdotta la componente dei presidenti dei distretti, al fine di intensificare il rapporto con le strutture distrettuali per la ricomposizione, a livello provinciale delle istanze diversificate di queste ultime.

La proposta di legge in esame risponde anche alla esigenza di adeguare la disciplina riguardante il consiglio scolastico provinciale alla previsione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, che ha stabilito la trasformazione dei ruoli nazionali del personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica in ruoli provinciali.

In proposito si osserva che viene prevista a livello provinciale l'istituzione del consiglio di disciplina per il personale docente delle scuole secondarie superiori ed artistiche, in analogia a quanto disposto per il personale docente della scuola materna, elementare e media; inoltre viene trasferita al consiglio scolastico provin-

ziale, relativamente al suddetto personale, la competenza in materia di trasferimenti d'ufficio, riammissione in servizio e riabilitazione, che allo stato attuale rientra nelle attribuzioni del consiglio nazionale.

Per quanto concerne la funzione consultiva del consiglio scolastico provinciale, la normativa proposta, oltre a contemplare nuove materie di competenza dell'organo in questione, estende il carattere vincolante o di obbligatorietà ad alcuni dei pareri attualmente previsti, al fine di conferire maggiore incisività alle delibere, evitando nel contempo alcune degenerazioni che si sono venute a creare allo stato attuale con l'applicazione della normativa vigente, per cui troppo spesso tale organismo ha assunto una generica funzione di controllo sul provveditorato agli studi.

In particolare al consiglio scolastico provinciale viene demandata dal provvedimento proposto la competenza ad esprimere parere vincolante sul piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché dall'articolo 22 del suddetto decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Inoltre viene previsto il parere obbligatorio del consiglio scolastico provinciale sul piano annuale predisposto dall'Amministrazione in merito all'assegnazione delle risorse ai distretti e alle unità scolastiche operanti in ambito provinciale; nell'ipotesi in cui il provveditore agli studi operi in maniera difforme da tale parere, è tenuto a motivarne le ragioni.

Sembra poi di assoluto rilievo la previsione attuata dal provvedimento proposto in merito alla competenza del consiglio scolastico provinciale nella fissazione dei criteri generali per la determinazione degli organici, cui il provveditore agli studi è tenuto ad adeguarsi nell'espletamento delle relative operazioni.

La normativa proposta si fa interprete infine della necessità di agevolare il fun-

zionamento del consiglio scolastico provinciale con una serie di disposizioni finalizzate ad incentivare la partecipazione delle diverse componenti alle sedute dell'organo, a semplificare i meccanismi di validità delle delibere ed a facilitare l'accesso a dati ed informazioni necessari all'espletamento delle attribuzioni devolutegli.

In ordine al primo punto vengono previsti per tutti i componenti dell'organo l'esenzione dagli obblighi di servizio ed il rimborso delle spese di viaggio, oltre alla corresponsione di un'indennità di presenza, fissata nella misura corrispondente a quella spettante ai consiglieri comunali del comune sede dell'ufficio scolastico provinciale. Per il solo personale della scuola e dell'amministrazione scolastica viene prevista in aggiunta la corresponsione di un'indennità di carica, da determinarsi in sede di accordo contrattuale.

Per quanto concerne la validità delle delibere, il provvedimento normativo proposto prevede che le sedute del consiglio scolastico provinciale siano valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, a meno che non intervenga meno di un terzo dei componenti.

In relazione al terzo punto si osserva innanzitutto la previsione di una apposita segreteria del consiglio scolastico provinciale, composta di adeguato personale dei ruoli amministrativi o di personale della scuola in soprannumero, per raccogliere ed ordinare le informazioni ed i dati relativi alle questioni di competenza dell'organo.

Inoltre il provvedimento normativo proposto dispone che gli organi dello Stato, della regione e degli enti locali, i consigli di circolo e d'istituto delle unità scolastiche nonché i consigli scolastici distrettuali siano tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati richiesti dal consiglio scolastico provinciale in merito alle materie di competenza di quest'ultimo, consentendo anche al presidente o ai singoli consiglieri da lui delegati la consultazione presso gli uffici di atti e provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Composizione
dei consigli scolastici provinciali).*

1. Il numero dei componenti del consiglio scolastico provinciale di cui alla lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è elevato a dodici.

2. I componenti aggiuntivi di cui al comma 1 sono determinati come segue:

a) tre presidenti dei consigli scolastici distrettuali eletti dai presidenti dei distretti compresi nell'ambito provinciale;

b) tre rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, eletti dagli studenti membri dei consigli d'istituto delle unità scolastiche comprese in ambito provinciale.

ART. 2.

*(Segreteria del consiglio
scolastico provinciale).*

1. Il consiglio scolastico provinciale opera presso il provveditorato agli studi, usufruendo di appositi locali per la segreteria e per le riunioni del consiglio.

2. Al fine di raccogliere ed ordinare le informazioni ed i dati necessari per consentire al consiglio di approfondire le questioni devolutegli nonché per espletare tutti i compiti di sua competenza, è costituita la segreteria del consiglio scolastico provinciale composta di personale dei ruoli amministrativi.

3. Il numero complessivo dei posti, il contingente relativo alle diverse qualifiche di personale addetto alle segreterie

dei consigli scolastici provinciali, nonché la distribuzione di esso presso gli uffici scolastici provinciali saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

4. La copertura dei posti di cui al comma 3 avviene o mediante reclutamento di personale per concorso o mediante trasferimento del personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

5. I provveditori agli studi sono autorizzati ad utilizzare, presso i consigli scolastici provinciali, personale amministrativo e tecnico soprannumerario delle scuole statali di ogni ordine e grado.

6. Le modalità ed i criteri di utilizzazione del personale di cui al comma 5 saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 3.

(Consiglio di disciplina per il personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica).

1. Il consiglio scolastico provinciale elegge nel suo seno anche il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche, oltre agli organi previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Il consiglio di disciplina è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie in esso rappresentate, di cui uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo delle scuole secondarie superiori ed artistiche e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente delle scuole medesime.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al consiglio di

disciplina le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 4.

*(Funzioni
del consiglio scolastico provinciale).*

1. Il consiglio scolastico provinciale esprime al provveditore agli studi parere vincolante sul piano di razionalizzazione della rete scolastica, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dall'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

2. Esso inoltre esprime al provveditore agli studi pareri vincolanti:

a) sulla decadenza, sulla dispensa dal servizio e sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

b) sui trasferimenti di ufficio del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

c) su ricorsi degli alunni avverso le sanzioni disciplinari adottate dai consigli d'istituto;

d) su ricorsi di cui all'articolo 66 e al quarto comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il provvedimento di riabilitazione del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica di cui all'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, è adottato dal provveditore agli studi in conformità del parere del competente consiglio di disciplina.

4. Il consiglio scolastico provinciale esprime parere obbligatorio sul piano

propositivo annuale di assegnazione delle risorse ai distretti e alle unità scolastiche operanti in ambito provinciale; nel caso in cui il provveditore agli studi adotti decisioni in contrasto con il suddetto parere è tenuto a motivare il mancato accoglimento.

5. Il consiglio scolastico provinciale, in ordine alla materia concernente gli organici del personale delle scuole comprese in ambito provinciale, è inoltre competente alla fissazione dei criteri generali, ai quali il provveditore agli studi deve attenersi nell'espletamento delle relative operazioni.

6. Il consiglio scolastico provinciale svolge altresì una funzione di programmazione e di raccordo a livello provinciale dei programmi distrettuali.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 5.

*(Validità delle delibere
del consiglio scolastico provinciale).*

1. In seconda convocazione le sedute del consiglio scolastico provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che non intervenga meno di un terzo dei componenti.

2. Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete sono considerate voti validamente espressi.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle sezioni del consiglio scolastico provinciale e ai consigli di disciplina, quando essi trattino materie di stato giuridico del personale insegnante e direttivo.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 6.

(Deliberazione del consiglio scolastico provinciale e termini per provvedere).

1. Il consiglio scolastico provinciale invia agli organi dello Stato, della regione e degli enti locali interessati i pareri e le proposte che attengono alla sua competenza.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a fornire al consiglio scolastico provinciale le motivate ragioni del mancato accoglimento, in tutto o in parte, dei pareri e delle proposte non vincolanti.

3. Gli organi dello Stato, della regione e degli enti locali, i consigli di circolo e d'istituto delle unità scolastiche nonché i consigli scolastici distrettuali sono tenuti a fornire le informazioni ed i dati richiesti dal consiglio scolastico provinciale in merito alle materie di competenza di quest'ultimo.

4. Gli organi e gli enti di cui al comma 3 devono consentire al presidente del consiglio scolastico provinciale o ai singoli consiglieri da lui delegati la consultazione presso gli uffici di atti e provvedimenti. In caso di mancata formulazione di pareri e proposte di competenza del consiglio scolastico provinciale entro i termini predeterminati dalle leggi, dai regolamenti o da disposizioni amministrative, l'organo decidente provvede senza il parere o la proposta.

ART. 7.

(Esenzione da obblighi lavorativi, indennità di presenza e indennità di carica).

1. Ai membri del consiglio scolastico provinciale viene riconosciuto il diritto ad ottenere permessi ed esenzioni da obblighi di servizio limitatamente alla durata della partecipazione alle sedute e alla eventuale durata del viaggio di andata e ritorno dalle loro sedi di servizio.

2. Ai componenti del consiglio scolastico provinciale compete la corresponsione di una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio. La predetta indennità è fissata nella misura corrispondente a quella spettante ai consiglieri comunali del comune sede dell'ufficio scolastico provinciale.

3. Al personale della scuola spetta inoltre la corresponsione di una indennità di carica, che è determinata in sede di accordo contrattuale.

ART. 8.

*(Rimborso spese ai componenti
del consiglio scolastico provinciale).*

1. Ai componenti del consiglio scolastico provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio, secondo le previsioni della normativa vigente in materia per il personale statale.

2. In ogni caso deve essere concessa l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ai membri che ne facciano espressa richiesta.